



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA
CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)
Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con atto C.C. N. 33 del 15.06.2010

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI	
ART. 1 - Oggetto	
ART. 2 - Competenze	
ART. 3 - Autorizzazioni di Stato Civile	
CAPO 2 - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA	
ART. 4 - Medico necroscopo e identificazione della salma	
ART. 5 - Funzioni del medico necroscopo	
ART. 6 - Cura del cadavere	
CAPO 3 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE	
ART. 7 – Accertamento e certificazione della morte	
ART. 8 – Periodo di osservazione	
ART. 9 – Precauzioni prima dell'accertamento della morte	
CAPO 4 – LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
ART. 10 – Locale di osservazione	
ART. 11 – Servizi necroscopici comunali	
ART. 12 – Obitorio	
ART. 13 – Dotazione minima di celle frigorifere	
CAPO 5 – TRASPORTO FUNEBRE	
ART. 14 – Esercizio del trasporto funebre	
ART. 15 – Definizione di salma e di cadavere	
ART. 16 – Trasporto di salma	
ART. 17 – Trasporto di cadavere	
ART. 18 – Trasporti funebri istituzionali	
ART. 19 – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo- diffusive	
ART. 20 – Autorizzazione al trasporto per cremazione	
ART. 21 – Caratteristiche della cassa di legno	
ART. 22 – Materiali biodegradabili	
ART. 23 – Trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri	
ART. 24 – Disciplina dei trasporti funebri	
ART. 25 – Autorizzazione al singolo trasporto funebre	
ART. 26 – Trasporto all'estero	
ART. 27 – Trasporto da Comune a Comune	

CAPO 6 – ATTIVITA' FUNEBRE	
ART. 28 – Definizione di attività funebre	
.....	
ART. 29 – Requisiti tecnici da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo Comune
ART. 30 – Rapporti con l'utenza e standard di qualità e principi etici nell'esercizio dell'attività da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo Comune
ART. 31 – Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre
ART. 32 – Requisiti tecnici da verificare in capo alle sedi secondarie di imprese non autorizzate da questo Comune
ART. 33 – Comportamenti prescritti o censurati in capo a tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Ostellato
ART. 34 – Subingresso
.....	
CAPO 7 – ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE	
Art. 35 - Accreditoamento delle imprese e registro di categoria
Art. 36 - Richiesta accreditoamento ed iscrizione nel registro di categoria
Art. 37 - Personale delle imprese
CAPO 8 – CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 38 – Controlli
Art. 39 - Sanzioni
Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 41 - Sospensione dell'autorizzazione: a carico delle imprese autorizzate da questo Comune
Art. 42 - Revoca dell'autorizzazione: a carico delle imprese autorizzate da questo Comune.
Art. 43. – Obblighi di comunicazione
Art. 44. – Protocolli d'intesa
CAPO 9 – I CIMITERI	
ART. 45 – Ammissione nei cimiteri
ART. 46 – Manutenzione ordine e vigilanza
ART. 47 – Servizio di custodia e registro delle sepolture
ART. 48 – Registri cimiteriali
ART. 49 – Ossario comune , cinerario comune e giardino delle rimembranze
CAPO 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
ART. 50 – Disposizioni generali
ART. 51 – Planimetria cimiteri comunali
ART. 52 – Progetti di ampliamento e costruzione
ART. 53 – Relazione tecnico-sanitaria
ART. 54 – Zone di rispetto
ART. 55 – Le aree cimiteriali e gli impianti cimiteriali
ART. 56 – Impianti cimiteriali obbligatori a livello del cimitero
ART. 57 – Camera mortuaria
ART. 58 – Sala per autopsie
CAPO 11 – INUMAZIONE	
ART. 59 – Ubicazione

ART. 60 – Sistema	
ART. 61 – Identificazione	
ART. 62 – Caratteristiche delle fosse	
ART. 63 – Caratteristiche delle fosse per inumazione di cadaveri di età inferiore ai 10 anni	
ART. 64 – Inumazione di Nati Morti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili	
ART. 65 – Fosse individuali	
ART. 66 – Caratteristiche della cassa destinata all'inumazione	

CAPO 12 – TUMULAZIONE

ART. 67 – Tumulazione individuale	
ART. 68 – Caratteristiche del tumulo	
ART. 69 – Chiusura del tumulo	
ART. 70 – Caratteristiche della cassa destinata alla tumulazione	
ART. 71 – Loculi Aerati	

CAPO 13 – CREMAZIONE

CAPO 14 – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 72 – Esumazioni ordinarie	
ART. 73 – Esumazioni straordinarie	
ART. 74 – Periodo	
ART. 75 – Esiti da esumazione	
ART. 76 – Rifiuti cimiteriali	
ART. 77 – Estumulazioni	
ART. 78 – Vilipendio di cadavere	
ART. 79 – Traslazioni	
ART. 80 – Estumulazioni ordinarie	

CAPO 15 – SOPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 81 – Motivi	
ART. 82 – Utilizzo del terreno	
ART. 83 – Concessionari di manufatti in un cimitero soppresso	
ART. 84 – Materiali dei monumenti dei cimiteri soppressi	

CAPO 16 – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART. 85 – Reparti speciali	
----------------------------------	--

CAPO 17 – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART. 86 – Autorizzazione alla costruzione	
ART. 87 – Caratteristiche	
ART. 88 – Tumulazioni in località diverse dal cimitero	

CAPO 18 – SANZIONI

ART. 89 –	
-----------------	--

CAPO 19 – NORME COMPORTAMENTALI

ART. 90 – Aperture	
ART. 91 – Celebrazioni all'interno del cimitero	
ART. 92 – Divieto di accesso con veicoli privati	
ART. 93 – Divieti	

CAPO 20 – LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 94 – Autorizzazione.....

ART. 95 – Norme comportamentali

CAPO 21 – CONCESSIONI	
Tipologie e manutenzioni delle sepolture	
ART. 96 – Sepolture private.....	
ART. 97 – Durata delle concessioni	
ART. 98 – Modalità di concessione	
ART. 99 – Uso delle sepolture private	
ART. 100 – Manutenzione, canone periodico, affrancazione	
ART. 101 – Costruzione delle opere-Termini	
Divisioni, subentri, retrocessioni	
ART. 102 – Divisioni, subentri	
ART. 103 – Retrocessione dalla concessione	
Revoca, decadenza estinzione	
ART. 104 – Revoca	
ART. 105 – Decadenza.....	
ART. 106 – Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	
ART. 107 – Estinzione	
CAPO 22 – DISPOSIZIONI VARIE	
ART. 108 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	
ART. 109 – Catasto cimiteriale e registrazioni	
ART. 110 – Annotazioni nel catasto cimiteriale.....	
ART. 111 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	
ART. 112 – Schedario dei defunti	
ART. 113 – Scadenziario delle concessioni	

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in osservanza alle disposizioni di cui:
 - al Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
 - al Regio Decreto 9 Luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 recante " Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
 - alla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004;
 - al Regolamento Regionale n. 4 del 23 maggio 2006;detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Ostellato, nonché da enti e da imprese private, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ART. 2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi funebri e cimiteriali sono gestiti nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'Azienda U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e dal Regolamento Comunale di Cremazione in allegato.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

CAPO 2

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4 - Medico necroscopo e identificazione della salma

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie accreditate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e ne redige l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'articolo 8 e comunque non dopo le trenta ore.
6. L'identificazione della salma è eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o della visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro.
7. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte, valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato la salma, ed assume i provvedimenti necessari.
3. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva, ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'Azienda U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. L'Azienda U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ART. 6 - Cura del cadavere

1. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
2. I trattamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati trascorso il periodo ordinario di osservazione.
3. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

CAPO 3

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

ART. 7 – Accertamento e certificazione della morte

1. Il medico necroscopo certifica l'accertamento della morte secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dagli articoli 1 e 2 del D.M. Sanità del 22 agosto 1994 n. 582. L'accertamento effettuato prima delle 15 ore dal decesso deve essere svolto anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiografo protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Il cadavere può essere chiuso in cassa dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal successivo articolo del presente regolamento.
3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 8 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte.
2. Detto termine non viene osservato per i casi di morte per decapitazione, maciullamento e per accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici. Nei casi di malattia infettivo - diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Responsabile Azienda U.S.L. può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. Tale periodo deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

ART. 9 – Precauzioni prima dell'accertamento della morte

1. Prima dell'accertamento della morte il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva si adottano le misure cautelative necessarie secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

CAPO 4

LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 10 – Locale di osservazione

1. Nell'ambito di un cimitero comunale o presso l'Azienda Ospedaliera di competenza territoriale, previa convenzione da stipulare, è adibito un apposito locale per il ricevimento e la tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle;
 - b) trasferite a richiesta dei familiari o da case di cura o altri luoghi privati o pubblici;
 - c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 11 – Servizi necroscopici comunali

1. I servizi necroscopici, che comprendono la gestione dei locali di osservazione dei cadaveri e degli obitori nonché l'esercizio delle relative funzioni, sono svolti per il carattere istituzionale esclusivamente dal Comune con i moduli gestionali indicati dal D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e le prescrizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, salvo i compiti e le funzioni spettanti all'Azienda U.S.L.
2. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
3. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio di Polizia Mortuaria comunale.
4. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ART. 12 – Obitorio

1. Il Comune è dotato di un proprio obitorio nel Cimitero Capoluogo e/o presso l'Azienda Ospedaliera di competenza territoriale e/o comunque più vicina al territorio comunale per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

2. L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere altresì istituiti dal Comune o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D.Lgs. 17/3/1995 n. 230 deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

Art. 13 – Dotazione minima celle frigorifere

Come previsto dagli articoli 10 e 12 del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, si ritiene di privilegiare la convenzione con l'Azienda Ospedaliera di competenza territoriale, oppure più vicina nel territorio.

CAPO 5

TRASPORTO FUNEBRE

Art. 14 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chi effettua il trasporto di salme e cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed essere appositamente autorizzato.

Art. 15 – Definizione di salma e di cadavere

1. Ai sensi dell'art. 1, punto 3, lett. a) e b) della L.R. 29 luglio 2004, n.19 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria":
 - per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 16 -Trasporto di salma

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni o in strutture di riposo o di cura non adatte per l'osservazione, ovvero per espressa richiesta dei familiari o dai conviventi, ad esclusione dei casi in cui vi siano impedimenti di natura giudiziaria o di igiene pubblica, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso:
 - Depositi di osservazione, obitori comunali aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - Servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate;
 - Strutture per il commiato, di cui all'art. 14 della L.R. 29 luglio 2004, n.19, attrezzate e autorizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
2. Non è consentito il trasporto di salma in luogo diverso da quelli sopra indicati. In questi casi è consentito solo dopo che sia stato effettuato l'accertamento di morte (seguendo tutte le normative autorizzatorie previste per il trasporto di cadavere) e come feretro: ad esempio nei casi di allestimento di camera ardente per la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il domicilio del defunto, sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni o ancora al caso di trasporto di feretro per la partenza del funerale da abitazione privata o da altro luogo autorizzato.
3. Il trasporto di salma deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. Devono essere inoltre impiegati contenitori idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, sia nel caso che l'abitazione interessata sia dal medesimo dichiarata inadatta all'osservazione, sia nel caso in cui

- i familiari o i conviventi del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, deve rilasciare un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
5. Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale dell'Azienda Sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 luglio 2004, n.19 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.
 6. La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
 7. Per tale certificazione il medico deve verificare ed attestare:
 - che si sia in presenza di una salma (cioè aver posto diagnosi di morte);
 - l'identificazione della salma, riportandone le generalità;
 - di non ravvisare indizi di morte dovuta a reato (in tal caso la salma è invece posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria e il suo trasporto viene svolto nell'ambito dei servizi necroscopici);
 - che, svolgendo il trasporto di salma con le cautele di legge regionale, questo può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica;
 - il suo orario di intervento e quello presunto di morte;
 - il luogo di destinazione della salma (tra le sole strutture consentite), dove dovrà essere terminato il periodo di osservazione e svolta la visita necroscopica. Il medico dovrà specificare il luogo di destinazione scelto dal familiare/convivente avente titolo, riportandone la chiara identificazione e l'indirizzo.
 8. Il trasferimento della salma richiesto dai familiari presuppone l'accertamento preventivo della disponibilità all'accettazione della struttura ricevente.
 9. L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso).
 10. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma riportando in particolare gli estremi identificativi del defunto, la data e l'ora del decesso, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, l'impresa autorizzata e l'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.
 11. La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
 13. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

14. Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.
15. In ogni caso devono essere assicurate da chi provvede od è responsabile del trasporto le garanzie atte a prevenire eventuali alterazioni dello stato della salma che possano avere rilevanza a fini di giustizia.

Art. 17 - Trasporto di cadavere

1. Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere". Al fine degli adempimenti richiesti la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dall'abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.
3. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
4. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:
 - la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
5. A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. L'attestato viene consegnato per le opportune verifiche al servizio di custodia del cimitero in cui avviene la sepoltura o al crematorio in cui avviene la cremazione.
6. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo dell'autorizzazione. In calce all'attestazione deve essere riportato fac-simile del sigillo.
7. La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Art. 18 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a. salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o loro irreperibilità;

- b. salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - c. cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - d. parti anatomiche riconoscibili.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
 3. È effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
 4. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Responsabile dell'ufficio competente potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.
 5. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.
 6. In caso di irreperibilità temporanea il Comune di residenza provvede salvo successivo recupero degli oneri sostenuti.

ART. 19 – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo – diffuse

Per i morti di malattie infettivo – diffuse, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si seguono le indicazioni dell'Autorità Sanitaria e del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 20 – Autorizzazione al trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21 – Caratteristiche della cassa di legno

1. La cassa di legno deve avere le caratteristiche specificatamente indicate nel Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune o per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili.

Per i feretri destinati a cremazione, ad eccezione di quelli provenienti dall'estero o per giustificate esigenze del vettore, ferroviario, aereo o navale, laddove sussista l'obbligo della duplice cassa, quella metallica è sostituita, per il trasporto, da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo.

ART. 22 – Materiali biodegradabili

1. Sono da considerare biodegradabili materiali che per tipo e spessore abbiano superato con esito positivo la prova stabilita dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con decreto del 7 dicembre 1990, "Definizione delle modalità di saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci".

I prodotti ottenuti dalla reazione di biodegradazione devono essere tali da non compromettere l'ambiente di sepoltura, potendosi trasformare in elementi naturali quali acqua, sostanze minerali e anidride carbonica.

ART. 23 - Trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto-funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto delle salme e dei cadaveri.
2. È comunque da usarsi un mezzo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.
4. Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
5. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

ART. 24 - Disciplina dei trasporti funebri

1. Il Comune disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) gli orari di svolgimento dei servizi;
 - b) gli orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) i giorni di sospensione dell'attività funebre;

- d) la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti e luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
 - e) i termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.
2. Il Comune disciplina inoltre le modalità di assegnazione degli orari di partenza dei funerali e gli orari di arrivo ai cimiteri cittadini disponibili.

ART. 25 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune all'incaricato del trasporto funebre, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
 - e) in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 9, un'autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.
4. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

ART. 26 – Trasporto all'estero

1. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradiizione di salme, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 27 – Trasporto da Comune a Comune

1. Per tale trasporto nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990.
2. Per i cadaveri destinati all'inumazione, provenienti da altri Comuni a distanza superiore ai 100 Km, siano essi di ambito regionale o extra regionale, si fa obbligo dell'utilizzo esclusivo del "manufatto barriera", come da autorizzazione ministeriale con decreto del 17/02/2007.

CAPO 6

ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 28 - Definizione di attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - trasporto di salma e di cadavere.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta al Comune in cui l'impresa ha la propria sede legale sulla base dei requisiti stabiliti da apposito atto della Giunta Regionale. Decorso 60 giorni dalla richiesta è previsto il meccanismo del silenzio-assenso.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art 13, comma 3, della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Non è consentito l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre, qualora non abbinato almeno all'attività di trasporto funebre.
5. Non è consentito l'esercizio dell'attività funebre di tipo commerciale all'interno strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa che richiede l'autorizzazione. Le imprese che esercitano attività funebre nel Comune di Ostellato, ma non sono dal medesimo autorizzate, devono esibire, a richiesta della Polizia Municipale, l'autorizzazione originaria del Comune dove insiste la sede legale. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre. Le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.
7. Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in questo ultimo caso l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.

ART. 29 – Requisiti tecnici da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo Comune.

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere

caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2. Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.
3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
4. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di:
 - almeno un'auto funebre: "I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente";
 - almeno un'adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e di dimensioni rapportate alle auto funebri da ricoverarvi;
 - almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso di requisiti formativi: resta ferma la possibilità per il responsabile della gestione dell'attività, che a sua volta può essere il legale rappresentante della ditta, di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori regolarmente assunti in ragione della specifica prestazione svolta.
5. Al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro dovrà essere tenuto a disposizione presso l'impresa il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che dovrà evidenziare tutte le misure messe in atto per la loro eliminazione.
6. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
7. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.
8. Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre o dell'impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto l'individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e

alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.

9. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario. Lo svolgimento di tale corso di formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

ART. 30 – Rapporti con l'utenza e standard di qualità e principi etici nell'esercizio dell'attività da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo Comune.

1. Le imprese funebri debbono aderire ai principi etici dello Standard Europeo UNI EN 15017:2005 "Servizi funerari. Requisiti del servizio".
2. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
3. Il Comune, sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia:
 - approva formula il modello-tipo delle voci di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
 - promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
 - approva una carta-tipo dei servizi.
4. Le imprese hanno facoltà di aderire all'utilizzo del modello-tipo delle voci di listino dei servizi di attività funebre e della carta-tipo dei servizi approvati dal Comune impegnandosi ad utilizzarli nei confronti dell'utenza.

ART. 31 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. Ostano al rilascio dell'autorizzazione la Sentenza di chiusura di fallimento gravante sul legale rappresentante, sul responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, salvo che i soggetti in questione siano ammessi al procedimento di esdebitazione (art. 142 e 143 del D.Lgs. 5/2006) che, in funzione del livello di collaborazione offerta, li libera totalmente dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
2. Ostano inoltre al rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98), le seguenti condizioni penali gravanti sul legale rappresentante, sul responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, salvo che i soggetti medesimi siano stati riabilitati:

- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'autorizzazione deve essere negata, ai sensi dell'art. 11 del capo III "delle autorizzazioni di polizia" del T.U.L.P.S., ai soggetti di seguito elencati, salvo che siano stati riabilitati, con interdizione estesa al legale rappresentante ed al responsabile della gestione:
- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
 - chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la buona condotta.
4. L'accertamento delle condizioni penali è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il divieto di esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
6. In caso di società di capitale le condizioni ostative di cui sopra si estendono a tutti i componenti dell'organo di amministrazione, mentre, in caso di società di persone, si estendono a tutti i soci, con l'eccezione delle società in accomandita, per le quali tali condizioni si estendono ai soli soci accomandatari.

ART. 32 - Requisiti tecnici da verificare in capo alle sedi secondarie di imprese non autorizzate da questo Comune

1. Sia in caso di apertura o che di preesistenza di sede secondaria ubicata nel Comune di Ostellato l'impresa interessata deve inviare apposita comunicazione al Dirigente competente.
2. Tali sedi devono disporre, a tempo pieno, di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi prescritti da questo Comune a carico del responsabile della conduzione dell'attività.

3. Tali sedi devono esporre il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, conforme al modello formulato da questo Comune; lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
4. Qualora tali sedi dispongano di autorimessa essa deve essere attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e deve avere dimensioni rapportate alle autofunebri da ricoverarvi.

ART. 33 – Comportamenti prescritti o censurati in capo a tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Ostellato.

Tali imprese, sia che siano dal Comune autorizzate, sia che non siano dal Comune autorizzate ma dispongano in loco di sede secondaria, sia che non siano dal medesimo autorizzate ne dispongano in loco di sede secondaria, devono conformarsi ai seguenti comportamenti:

1. Non è consentito l'esercizio dell'attività funebre di tipo commerciale all'interno strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
2. E' necessario procedere all'esecuzione del servizio con il dovuto decoro da parte del personale dell'impresa.
3. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente.
4. Durante le operazioni di trasporto del feretro si dovrà utilizzare un numero di addetti adeguato alle condizioni del percorso ed al peso sollevato, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro: si reputa normalmente adeguato il numero di quattro operatori, salvo l'utilizzo di appositi ausili meccanici in grado di movimentare il feretro.

ART. 34 - Subingresso

1. Il subingresso nell'attività di trasporto funebre comporta il rilascio dell'autorizzazione a nome del subentrante a condizione che questo ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti. La presentazione della domanda di subingresso corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dall'art.11 e seguenti legittima il richiedente a proseguire l'attività.
2. In caso di subingresso per causa di morte del precedente titolare, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata entro 1 mese dall'apertura della successione.

CAPO 7

ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

ART. 35 - Accreditamento delle imprese e registro di categoria

1. Per poter accedere ai cimiteri, all'obitorio, al deposito di osservazione e alle camere ardenti delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e delle residenze socio-assistenziali pubbliche o private accreditate, le imprese devono ottenere preventivamente l'accREDITAMENTO da parte del Comune e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.

ART. 36 - Richiesta accreditamento ed iscrizione nel registro di categoria

1. Per l'accREDITAMENTO e l'iscrizione nel registro di categoria le imprese dovranno inviare al Comune apposita domanda corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici, sostitutiva della seguente documentazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
 - certificato penale del Legale Rappresentante;
 - licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 - documentazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro in ordine a sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comune in caso violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accREDITAMENTO con conseguente cancellazione dal registro di categoria.

ART. 37 - Personale delle imprese

1. Le imprese accreditate sono tenute a notificare al Comune i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei locali oggetto del presente regolamento, i quali dovranno essere muniti di apposito tesserino identificatore con fototessera, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente, e riportato un codice, rilasciato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, identificante l'impresa di appartenenza.
2. Le imprese rispondono per quanto compiuto dai loro dipendenti.

CAPO 8

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 38 - Controlli

Ai sensi dell'art. 6 e 7 della LR. 19/2004 sono attribuite al Comune tutte le funzioni di vigilanza e controllo delle condizioni minime e delle modalità di fornitura del servizio, secondo quanto esplicitato dalla presente legge, dalla Delibera G.R. n. 156/07.02.2005, dalla direttiva conseguente G.R. 13.02.2006, nonché l'applicazione delle connesse sanzioni, in caso di violazioni.

Nell'esercizio di tali controlli il Comune si avvale delle competenze e dei poteri della Polizia Municipale, nonché delle competenze dell'AUSL, per quanto riguarda i profili igienici – sanitari dei carri funebri e delle relative autorimesse attrezzate per la disinfestazione.

ART. 39 – Sanzioni

Tutte le infrazioni al presente regolamento, sia al capo 5 – Trasporto Funebre, che al capo 6 – Attività Funebre, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, nonché i procedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli successivi.

Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni del Capo I della Legge. 689/81.

Di ogni procedimento di accertamento deve essere trasmesso il corrispondente rapporto al Dirigente competente che diffida l'intestatario dell'autorizzazione a non reiterare il medesimo illecito, pena la sospensione, nel caso previsto all'art. 41, o la revoca, nei casi previsti all'art. 42.

ART. 40 -Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi della normativa vigente, art. 7, comma 2 d), della LR. 19/2004, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, nei casi di prima violazione delle norme contenute nel presente regolamento e/o prima inottemperanza ai provvedimenti di questa amministrazione, si prevedono sanzioni pecuniarie, graduate in base alla gravità, da € 250 ad € 9.300, secondo quanto tassativamente indicato nei paragrafi seguenti.

Sanzioni a carico di tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Ostellato le attività di trasporto funebre di cui al CAPO 5:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 6.000 per la violazione di tutti le modalità di attuazione prescritte in capo agli articoli seguenti: art. 16, comma 3, 11 e 13; art. 17, comma 3; art. 18, comma 2, 3 e 4.

Sanzioni a carico di tutte le imprese autorizzate da questo Comune:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 6.000 per la violazione all'art. 29, comma 5, "Al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro dovrà essere tenuto a disposizione presso l'impresa il

- documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che dovrà evidenziare tutte le misure messe in atto per la loro eliminazione”;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell’art. 29, comma 7 ed 8, “mancata tenuta e messa a disposizione degli organi di vigilanza di ogni documentazione relativa ai piani e corsi di formazione per il personale”;
 3. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione all’art. 43, comma 1, “mancata comunicazione, entro ogni mese di gennaio, del numero dei funerali svolti nell’anno solare precedente”;
 4. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per la violazione dell’art. 29, comma 4, punto 2°, ”l’autorimessa deve essere attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e deve avere dimensioni rapportate alle autofunebri da ricoverarvi”;
 5. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per ogni residua violazione dell’art. 29, derivante dalla mancata comunicazione al Comune di ogni modifica intervenuta nelle condizioni minime e nelle modalità di fornitura del servizio dichiarate in fase di richiesta di autorizzazione;
 6. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per mancata tenuta e messa a disposizione degli organi di vigilanza di ogni altra documentazione, comunque prescritta nel presente regolamento, non meglio specificata nei paragrafi precedenti.

Sanzioni a carico di tutte le imprese autorizzate da questo Comune ed a carico delle sedi in loco di imprese non dal medesimo autorizzate:

- sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000 ad €. 9.000 per la violazione dell’art.30, commi 2 e 3, e dell’art. 32, punto 3°, “Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, conforme al modello formulato da questo Comune, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre”.

Sanzioni a carico delle sedi in loco di imprese non autorizzate dal Comune:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell’art.32, punto 1°, “Sia in caso di apertura che di preesistenza di sede secondaria ubicata nel Comune di Ostellato l’impresa interessata deve inviare apposita comunicazione al Dirigente competente”;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per la violazione dell’art.32, punto 4°, “Qualora tali sedi dispongano di autorimessa essa deve essere attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e deve avere dimensioni rapportate alle auto funebri da ricoverarvi”;
3. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000 ad €. 9.000 per la violazione dell’art.32, punto 2°, “Tali sedi devono disporre, a tempo pieno, di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi prescritti da questo Comune a carico del responsabile della conduzione dell’attività”.

Sanzioni a carico di tutte le imprese che esercitano in questo Comune ma non sono dal medesimo autorizzate ne dispongono in loco di sede secondaria:

- sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell’art.28, comma 6, “le imprese che esercitano nel Comune di Ostellato devono esibire, a richiesta della Polizia Municipale, l’autorizzazione originaria del Comune dove insiste la sede legale”.

Sanzioni a carico di tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Ostellato:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell'art.33, punto 2°, “è necessario procedere all'esecuzione del servizio con il dovuto decoro da parte del personale dell'impresa”;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell'art.33, punto 4°, “durante le operazioni di trasporto del feretro si dovrà utilizzare un numero di addetti adeguato alle condizioni del percorso ed al peso sollevato, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro: si reputa normalmente adeguato il numero di quattro operatori, salvo l'utilizzo di appositi ausili meccanici in grado di movimentare il feretro”;
3. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per la violazione dell'art.29, comma 4, punto 1°, e dell'art. 33, punto 3°, “I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente”;
4. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000 ad €. 9.000 per la violazione all'art.28, comma 5, “non è consentito l'esercizio dell'attività funebre di tipo commerciale all'interno strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali”.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 41 - Sospensione dell'autorizzazione: a carico delle imprese autorizzate da questo Comune.

Il dirigente competente in materia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. (RD. 773/1931), dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio, per un periodo non superiore ad un mese, qualora la ditta incorra, entro 12 mesi, nella medesima violazione.

ART. 42 - Revoca dell'autorizzazione: a carico delle imprese autorizzate da questo Comune.

Il dirigente competente in materia, ai sensi dell'art. 10 del sopracitato RD e dell'art. 8/bis della Legge 689/1981, dovrà disporre la revoca dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. perdita dei requisiti tecnici, di cui all'art. 29, richiesti e verificati per rilasciare l'autorizzazione originaria in capo alle imprese richiedenti;
2. perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale, di cui all'articolo 31, in capo ai soggetti interessati;
3. interdizione temporanea dell'esercizio disposta per 3 volte nell'arco di un triennio;
4. inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati.

ART. 43 - Obblighi di comunicazione

1. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare al Comune annualmente entro il mese di gennaio i dati di produzione dell'anno precedente.
2. Inoltre devono comunicare al Comune ogni variazione di quanto comunicato fino al momento dell'autorizzazione.

ART. 44 – Protocolli d'intesa

Per l'applicazione operativa del presente regolamento e per l'ottimizzazione delle procedure di polizia mortuaria, dei flussi informativi e lo scambio documentale il Comune promuove appositi protocolli d'intesa con l'Azienda Ospedaliera, con l'Azienda Sanitaria Locale e altre strutture sanitarie.

CAPO 9

I CIMITERI

ART. 45 – Ammissione nei cimiteri

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni cimitero comunale deve avere un reparto a sistema di inumazione.
2. Nei cimiteri possono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune e aventi in esso, in vita, la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune; ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso; ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma con parenti ed affini residenti nel territorio comunale;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - f) i resti mortali di persone sopra elencate.

ART. 46 – Manutenzione, ordine e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. La gestione dei cimiteri, ivi compresa la costruzione dei manufatti, può essere svolta in una delle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Direttore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

ART. 47 – Servizio di custodia e registro delle sepolture

1. Tutti i cimiteri comunali devono assicurare un servizio di custodia.
2. I Responsabili del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di loro l'autorizzazione di cui all'art. 3; inoltre, iscrivono giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione cui all'art. 3 ;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 48 – Registri cimiteriali

1. I registri indicati nell'art. 47 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART.49 - Ossario comune, cinerario comune e giardino delle rimembranze

1. In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte dalla vista del pubblico.
3. In almeno uno dei cimiteri del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cinerario in cui disperdere le ceneri.

CAPO 10
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 50 - Disposizioni generali

1. In ogni cimitero di ciascun Comune deve essere organizzato un campo d'inumazione destinato alle sepolture decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 51 – Planimetria cimiteri comunali

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:200 – 1:250 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 52 – Progetti di ampliamento e costruzione

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 53 – Relazione tecnico - sanitaria

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 54 – Zone di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della L.R. 19/2004 e succ. modificazioni ed integrazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici e quanto predisposto dall'art. II.27 del R.U.E..
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto dovrà essere di 200 metri dai centri abitati e comunque non inferiore a 50 metri (ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/2004).
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In alternativa a quanto previsto al comma precedente la relazione tecnico-sanitaria di cui all'art. 53 dovrà dimostrare l'idoneità dei terreni, eventualmente trattati, agli scopi del presente articolo.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

ART. 55 – Le aree cimiteriali e gli impianti cimiteriali

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 85. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. In ogni cimitero comunale, compatibilmente con le disponibilità di idonee aree, può essere individuata un'area specifica da destinarsi a campo comune per le inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni eseguite a seguito di scadenze dei termini di concessione.
4. Nell'area non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 56 – Impianti cimiteriali obbligatori a livello del cimitero

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Qualora ciò non fosse verificato l'Amministrazione Comunale approverà un piano, anche pluriennale, per dotare i cimiteri ancora mancanti, con le necessarie risorse economiche.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna. Per recinzioni già ad oggi esistenti di altezza inferiore l'Amministrazione valuterà la necessità o meno di adeguarli, tenuto conto delle caratteristiche storico-architettoniche delle recinzioni in questione.

ART. 57 – Camera mortuaria

1. La camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento è individuata presso il Cimitero di Ostellato Capoluogo.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dagli articoli 10 e 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 9 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12 comma 2.
4. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
5. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 58 - Sala per autopsie

1. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con le competenti Autorità Sanitarie, valuterà la necessità di dotare il Cimitero del Capoluogo di sala per autopsia, ovvero potrà valutare l'opportunità di convenzioni apposite con strutture sanitarie, pubbliche o private, adatte allo scopo.
2. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 57 commi 4 e 5.
3. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in

metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO 11

INUMAZIONE

ART. 59 - Ubicazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 60 - Sistema

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 61 – Identificazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, ovvero dal gestore dei servizi cimiteriali, da un cippo o da planimetria predefinita riportanti: il numero di fossa e il numero di fila per ogni campo.

ART. 62 – Caratteristiche delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 150 centimetri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà assicurare un rapporto di copertura della stessa non superiore ad 1/3 della superficie complessiva.
3. La tipologia dei copritomba sarà oggetto di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, (vedere allegato “Regolamento comunale di edificazione di tombe private nei cimiteri comunali”).
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a centimetri 150. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere tali da smaltire le acque piovane delle tombe senza creare danni alle tombe circostanti.

ART. 63 – Caratteristiche delle fosse per inumazione di cadaveri di età inferiore ai 10 anni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere la profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 64 – Inumazione di nati morti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili

1. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
2. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
3. Le fosse per inumazioni di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

ART. 65 - Fosse individuali

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 66 - Caratteristiche della cassa destinata all'inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO 12

TUMULAZIONE

ART. 67 – Tumulazione individuale

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

ART. 68 – Caratteristiche del tumulo

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,80 e di altezza ml. 0,70.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art. 69.

Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossarieto individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti dell'art. 69, bensì è consentita l'usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
9. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
 - a) casse aventi le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

ART. 69 – Chiusura del tumulo

1. La chiusura del tumulo può essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, legati con malta di cemento intonacata nella parte esterna.

2. È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato e alleggerito o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
4. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il benestare del Comune. È comunque vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm., il tutto meglio specificato nell'allegato "Regolamento comunale di edificazione di tombe private nei cimiteri comunali".

Art. 70 – Caratteristiche della cassa destinata alla tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno (con spessore non inferiore a 2, 5 centimetri), l'altra di metallo (con spessore minimo di 0, 660 mm), oltre a quanto previsto dall' art. 86 del D.P.R. 285/1990.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71 – Loculi aerati

1. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza.
2. I loculi aerati devono essere realizzati in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti, siano essi in blocchi di loculi che in loculi singoli. I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificatamente approvati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

CAPO 13 CREMAZIONE

Vedi allegato B) denominato Regolamento in materia di cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri

CAPO 14 ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 72 – Esumazioni Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione.
È incentivata la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali.
3. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 73 - Esumazioni Straordinarie

1. I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarli in altre sepolture o per cremarli.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria i cadaveri devono essere trasportati in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Le esumazioni di cui al precedente punto 2) devono essere eseguite alla presenza del direttore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 74 – Periodo

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico - sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria Locale.

ART. 75 – Esiti da esumazione

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 23.
2. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di cadaveri inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti, previa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. n.285/1990. Nel caso di cremazione di cadavere per il quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolto il cadavere, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993 n.24, art.14.2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.254/2003 il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

Art. 76 – Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dalla D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DM dell'Ambiente, di concerto con la salute, n. 219 del 26 giugno 2000.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima dell'inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere avviati o recuperati o smaltiti in impianti per rifiuti inerti a cura e spese del soggetto che li produce.

ART. 77 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. I feretri estumulati, non completamente mineralizzati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, oppure cremati come da art.75 comma 2.
3. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

ART. 78 – Vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 79 – Traslazioni

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta dello stesso e il suo trasferimento.
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione del feretro con avvolgimento dello stesso con contenitore in zinco e chiuso con stagnatura.

ART. 80 – Estumulazioni ordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 72.

CAPO 15

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 81 – Motivi

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale sentito il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

ART. 82 – Utilizzo del terreno

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 83 – Concessionari di manufatti in un cimitero soppresso

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare la cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 84 – Materiale dei monumenti dei cimiteri soppressi

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO 16

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 85 – Reparti speciali

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art.50 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO 17

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

ART. 86 – Autorizzazione alla costruzione

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il direttore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposta ispezione tecnica.

ART. 87 - Caratteristiche

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private, costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 88 - Tumulazioni in località diverse dal cimitero

A richiesta degli interessati, a norma dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, la Regione con le procedure da lei stabilite, può autorizzare, con apposito atto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento e in quello approvato con DPR 285/90. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO 18

SANZIONI

ART. 89

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO 19

NORME COMPORTAMENTALI

ART. 90 - Aperture

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso ai cimiteri:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 91 – Celebrazioni all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 92 – Divieto di accesso con veicoli privati

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero, tranne che per soggetti portatori di handicaps o in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

ART. 93 - Divieti

1. All'interno del cimitero è vietato.
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in ispecie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO 20

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 94 – Autorizzazione

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
2. Per gli interventi che non necessitano di titolo autorizzativo il privato è obbligatoriamente tenuto ad informare, prima dei lavori, il gestore dei servizi cimiteriali delle operazioni che intende eseguire e la ditta esecutrice degli stessi, al fine di consentire gli opportuni controlli.

ART. 95 – Norme comportamentali

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta opportunamente smaltiti a norma di legge evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
5. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.
6. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.
7. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

Capo 21 CONCESSIONI

Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 96 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarieti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dalla Legge Regionale 23 maggio 2006 n. 4 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è rilasciata dal competente Dirigente comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

ART. 97 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e precisamente:
 - a) per la concessione d'uso di AREA CIMITERIALE la durata è di anni 99, salvo rinnovo.
Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi determinazione del Responsabile del Servizio e si dovranno

affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi;

- b) Per la concessione di SEPOLTURA INDIVIDUALE la durata è di anni 50, salvo rinnovo. Scaduto il termine della concessione, il concessionario o il rappresentante della concessione designato ai sensi del successivo art. 102, è tenuto a ripristinare lo stato di fatto iniziale del loculo. In particolare deve essere ripristinata l'iniziale lastra di marmo bianca di chiusura e devono altresì essere rimosse eventuali applicazioni per abbellimenti.

Nel caso di realizzazione di maxilapide, questa dovrà essere rimossa e smaltita e dovranno, quindi, essere ripristinate le lastre dei singoli loculi. Si evidenzia che in modo tassativo viene disposto che qualsiasi operazione che il concessionario dovesse compiere sul loculo concesso non dovrà interessare in alcun modo la parte strutturale dell'edificio: per esempio è vietata l'asportazione della parte terminale verso l'esterno dei setti in c.a. divisori fra i loculi.

E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore all'epoca della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 98 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata viene concessa a coloro che presentano apposita richiesta scritta.
2. Al richiedente può essere rilasciata la concessione per l'uso di uno o più loculi, a condizione che in ogni cimitero siano disponibili più di 15 loculi. Nel momento in cui saranno disponibili solo 15 loculi, l'Amministrazione Comunale ha stabilito che la concessione venga rilasciata solo in presenza di salma.
3. La concessione in uso delle sepolture individuali private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
7. Nel caso in cui la concessione riguardi un lotto precedentemente utilizzato e che ancora presenta il manufatto, edificato dal precedente concessionario, il prezzo di concessione dell'area sarà pari al 50% del corrispondente prezzo per le aree di nuova edificazione.

8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ART. 99 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dà il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria, almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono

essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura “jure sanguinis”.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 100 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.
6. La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.
7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

ART. 101 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le costruzioni dovranno essere eseguite a carico dei privati conformemente all'allegato “Regolamento comunale di edificazione di tombe private nei cimiteri

- comunali”. I singoli progetti debbono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Edilizia privata, previo rilascio del parere del Servizio Igiene Pubblica.
2. L’area concessionata per le suddette costruzioni comprenderà anche una fascia di rispetto di cm. 25 ai lati e posteriormente (ad eccezione di costruzioni in adiacenza ai muri perimetrali) e di cm. 50 sul lato anteriore, il tutto meglio specificato nell’allegato “Regolamento comunale di edificazione di tombe private nei cimiteri comunali”.
 3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
 4. Ad opera finita e prima dell’uso, dette tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno del progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario per il parere di competenza.
 5. Il concessionario di area cimiteriale è tenuto a presentare il progetto entro un anno dalla data di rilascio della concessione, ad iniziare i lavori di costruzione della tomba o cappella funeraria entro un anno dalla data di efficacia della denuncia di inizio attività e ad ultimare i lavori entro tre anni da tale data, pena la decadenza della D.I.A. (denuncia di inizio attività) e della concessione cimiteriale.
 6. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga.

Divisione, subentri, rinunce

ART. 102 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell’articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando

- uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero fino alla scadenza naturale della concessione.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo.
 9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
 10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
 11. Trascorso il termine complessivo di 10 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determina la decadenza.
 12. Nell'ipotesi di accertata impossibilità di produrre l'atto formale di concessione e neppure il Comune sia stato in grado di reperire formale documentazione riguardante l'avvenuto rilascio della concessione d'uso del terreno, l'erede dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia l'avvenuto rilascio di autorizzazione alla concessione d'uso del terreno indicando l'epoca, l'antenato concessionario e la superficie che questi era stato autorizzato ad occupare in un determinato cimitero, sia la sua qualità di erede legittimo più prossimo; in quest'ultimo caso spetta al Comune stabilire se gli elementi forniti abbiano il carattere dell'attendibilità e consentano di dedurre con sufficiente certezza la sussistenza, in capo al richiedente, del requisito necessario.
 13. Qualora gli elementi di prova forniti non possano considerarsi sufficienti, ovvero dovesse insorgere contestazione tra più parti, l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia di concessioni cimiteriali e sempre che le stesse non risultino manifestamente infondate, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al momento in cui non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
 14. Il riconoscimento del diritto alla concessione di cui sopra dovrà comunque essere formalizzato attraverso l'adozione di apposita determinazione del Responsabile del servizio che disporrà l'intestazione della concessione stessa in favore dell'avente titolo.
 15. Al fine di procedere ad un ordinato assetto delle concessioni per l'uso di aree cimiteriali, in sede di prima applicazione della presente norma alle concessioni già rilasciate, si provvederà a verificare per ogni richiesta di voltura la superficie effettivamente occupata tenendo presente che:
 - fino all'anno 1955 le concessioni cimiteriali sono state rilasciate solo con atto deliberativo;
 - successivamente a tale data all'atto deliberativo ha fatto seguito il contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il privato.

Pertanto in sede di 1^ applicazione della norma che introduce l'obbligo di voltura in caso di decesso del concessionario, e di verifica quindi dell'area effettivamente occupata, si seguiranno i seguenti criteri:

- misurazione dell'area occupata dal solo manufatto per tutte le concessioni rilasciate con atto deliberativo per le quali non esiste contratto. Tale prassi è stata seguita fino all'anno 1955;
- successivamente a tale data misurazione dell'area occupata dal manufatto aumentata dall'area perimetrale indicata nel contratto stipulato con il concessionario defunto in quanto ritenuta area in uso al concessionario e necessaria per consentire la manutenzione della tomba, area che in seguito verrà denominata "zona di rispetto".

Tale zona di rispetto dall'anno 1991 a tutt'oggi è stata quantificata in 25 cm. sul fianco destro e sinistro e sul lato posteriore e in cm. 50 sul lato antistante la tomba.

Trattandosi di verifiche su situazioni di fatto già esistenti, qualora si accerti che l'uso della zona di rispetto è inferiore alle misure suindicate, verrà attribuita al concessionario subentrante solo quella effettivamente in uso.

Nel caso in cui, in sede di voltura, si verifichi che l'area effettivamente occupata, considerata con le modalità di cui sopra, sia superiore a quella concessa in uso all'originario concessionario, il subentrante sarà tenuto al pagamento dell'area eccedente in misura del 50% rispetto alla tariffa in vigore per le concessioni d'uso di nuove aree al momento della voltura, trattandosi di sanatoria di una situazione di fatto esistente.

Nel caso in cui, invece, si riscontri in sede di voltura che l'area effettivamente occupata è inferiore a quella concessa in uso all'originario concessionario, al subentrante verrà rilasciata concessione per l'uso dell'area effettivamente occupata e verrà rimborsata la somma pari alla minore area utilizzata con applicazione della tariffa ridotta al 50% rispetto a quella in vigore al momento della voltura, fermo restando che i criteri di misurazione rimangono come sopra determinati.

Nel caso di voltura di concessioni d'uso d'area gratuite, rilasciate per determinate specifiche finalità, ad esempio per la sepoltura di un soldato, qualora risulti che la tomba eretta sull'area di che trattasi abbia più posti salma rispetto alle finalità specifiche per le quali era stato concesso l'uso gratuito, gli eredi sono tenuti a corrispondere al Comune il diritto di voltura e a pagare l'eventuale area eccedente rispetto a quella a suo tempo concessa in uso con le modalità di cui al precedente comma 8.

16. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
17. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

ART.103 – Retrocessione dalla concessione

1. E' consentita ai concessionari la retrocessione dalla concessione di loculi, liberi da salme o resti mortali, prima della sua scadenza. In tal caso il Comune rimborserà ai concessionari la tariffa corrisposta in occasione del rilascio della concessione nella seguente misura, a condizione che il loculo presenti lo stato di fatto esistente al momento del rilascio della concessione, accertato dall'Ufficio Tecnico comunale:

per retrocessioni entro 3 anni dalla data della concessione				70%
“ “	6	“	“	50%
“ “	9	“	“	40%
“ “	12	“	“	35%
“ “	15	“	“	30%
“ “	18	“	“	25%
“ “	21	“	“	20%
“ “	24	“	“	10%
“ “	27	“	“	5%

La retrocessione dalla concessione dei loculi oltre il 27° anno dalla data del rilascio della concessione non dà diritto ad alcun rimborso e il Comune si accollerà l'onere per l'eventuale ripristino dello stato di fatto del loculo.

2. E' altresì consentita la retrocessione anticipata dalle concessioni di aree cimiteriali anche da quelle in cui sia stata edificata una tomba di famiglia, a condizione che le tombe siano state rese libere da feretri o resti mortali, ivi contenuti.

Nel caso di cui al precedente punto, l'entità del rimborso è così disciplinata:

- ✓ nel caso di retrocessione dalla concessione di area cimiteriale entro due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà 2/3 della tariffa corrisposta per l'area;
- ✓ in ogni altro caso il Comune rimborserà il 25% della tariffa corrisposta dal concessionario per l'area.

3. Nel caso di concessioni riguardanti aree cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei, agli effettivi utilizzatori delle tombe o cappelle costruite nelle aree medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle concessioni agli eredi delle persone ivi sepolte, con le seguenti modalità:

- l'erede/gli eredi del concessionario dovrà/dovranno presentare al protocollo dell'Ente in ordine temporale le seguenti richieste:

- 1) istanza intesa ad ottenere l'estensione della titolarità della concessione; (*seguirà da parte del Responsabile del Servizio rilascio di atto concessorio intestato al/agli erede/i e agli effettivi utilizzatori del manufatto*);
- 2) istanza del/degli erede/i dell'originario concessionario intesa a retrocedere anticipatamente dalla concessione (*seguirà da parte del Responsabile del Servizio rilascio di altro atto concessorio intestato ai soli utilizzatori del manufatto*).

Revoca, decadenza, estinzione

ART. 104 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero

- in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

ART. 105 – Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ART. 106 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. Successivamente, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART.107 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Capo 22

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 108 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero di Ostellato può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

ART. 109 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 110 - Annotazioni nel catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 111 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

ART. 112 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 130, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 in caso di concessione in uso o l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

ART. 113 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

**Regolamento in materia di
CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

Indice

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili
- Art. 3 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri
- Art. 4 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 5 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
- Art. 6 Modalità conservative delle urne
- Art. 7 Cinerario comune
- Art. 8 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
- Art. 9 Tariffe
- Art. 10 Termini del procedimento.
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Norma transitoria

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale del Comune di decesso, ai sensi dell'art.11 della L.R. 29.7.2004 n.19, che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (art. 79, 4° comma, D.P.R. 285/1990), ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, acquisito il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 79, 5° comma, D.P.R. 285/1990).

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, ai sensi dell'art. 79, 1° comma, del D.P.R. n. 285/1990, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, con le modalità previste dall'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.37 del 1°9.2004; in caso di concorrenza di due parenti nello stesso grado è necessaria l'unanimità;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, ai sensi dell'art. 79, 1° comma, del D.P.R. n. 285/1990. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria, ai sensi dell'art.3 punto 6 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. n.285/1990.

4. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993 n.24, art.14.2.

5. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.254/2003 il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

Art. 3 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento personale dell'urna cineraria è rilasciata dal Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 10/2005, sulla base dell'espressa volontà del defunto manifestata con le modalità richiamate nell'articolo precedente e nella Delibera in argomento quali le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, le dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valida, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, anche la volontà manifestata verbalmente in vita dal defunto che può essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.37 del 1°9. 2004.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Rimane inteso che l'affidamento sarà autorizzato solo a seguito di accettazione da parte dell'affidatario unico indicato.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune in cui avverrà la conservazione delle ceneri, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligo per l'affidatario di richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione a variare il luogo di conservazione delle ceneri;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati inerenti alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza o del luogo di affidamento prescelto comporta la richiesta di autorizzazione al Comune da parte dell'affidatario, relativa alla variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, necessitando anche della autorizzazione al trasporto.

5. E' possibile da parte dell'affidatario la rinuncia all'affidamento; in tal caso l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune di avere dato comunicazione di tale rinuncia ai restanti parenti di primo grado. I congiunti di cui al precedente comma 1) del presente articolo possono richiedere al Comune una nuova autorizzazione di affidamento ad uno di loro secondo quanto previsto dal comma 2 e 3 del presente articolo, qualora il defunto abbia indicato genericamente l'affidamento alla famiglia, mentre se il defunto ha espressamente indicato quel referente, in caso di sua rinuncia o morte, le ceneri devono essere conferite al cimitero; in ogni caso, qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione in un cimitero di sua scelta.

6. Alla morte dell'affidatario, le ceneri devono essere conferite al cimitero.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e di residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art 4 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, oppure dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto in caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione o dall'ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri nel caso di dispersione di ceneri già tumulate.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'Indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita sulla base dell'espressa volontà del defunto manifestata con le modalità richiamate nell'articolo precedente e nella Delibera della Giunta Regionale n.10/2005, quali le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, le dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valida, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione anche la volontà manifestata verbalmente in vita dal defunto che può essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.37 del 1°9. 2004, unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva; nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, ai sensi dell'art. 79, 1° comma, del D.P.R. n. 285/1990. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune, o dal gestore del servizio pubblico cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004.

5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, da inoltrare al Comune, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

6. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura è verificata dal Comune di Ostellato anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

7. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Ostellato, ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Art. 5 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, può avvenire mediante:

- a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie - cellette - loculi - tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
- b) tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all' articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso Il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo;
- c) tumulazione in nicchie a vista;
- d) interramento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune da realizzare almeno in un cimitero;
- e) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, nei cimiteri ove sia presente il cinerario medesimo.

Art. 6 Modalità conservative delle urne

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). Le dimensioni minime interne di una nicchie cineraria sono cm. 36 x cm. 40 x cm 40.

2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetro resina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni, secondo le indicazioni degli aventi titolo.

3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione ed i luoghi di conservazione devono possedere caratteristiche adatte a garantire decoro e sicurezza e, a tal fine, devono essere conservate nei locali dell'abitazione in collocazione idonea ad evitare il rischio di profanazione. L'urna deve essere provvista di targhetta, con le generalità del defunto, e di sigillo, a garanzia della corretta conservazione. Qualora l'urna sia inserita in un contenitore esterno, questi deve avere dimensioni idonee al luogo previsto per la conservazione.

Art. 7 Cinerario comune

1. In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.
3. In almeno un cimitero del comune verrà realizzata un'area intesa come zona definita all'interno di un cimitero, in cui disperdere le ceneri ai sensi dei precedenti articoli.

Art 8 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 9 Tariffe

1. Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie nonché di dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 10 Termini del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della Legge 7.8.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti come appresso i termini dei procedimenti previsti dal presente Regolamento:
 1. Autorizzazione alla cremazione di salma 30 gg
 2. Autorizzazione alla cremazione di resti mortali 60 gg
 3. Autorizzazione all'affidamento di ceneri 60 gg
 4. Autorizzazione alla dispersione di ceneri 60 gg

Art. 11 Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 12 Norma transitoria

1. In attesa dell'approntamento dell'area di dispersione e del campo per l'interramento le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri a carico del cittadino all'interno della camera mortuaria del cimitero.

ALLEGATO B

COMUNE DI OSTELLATO

Area Uso e Assetto del Territorio

Responsabile - Ing. Nico Menozzi

REGOLAMENTO COMUNALE DI EDIFICAZIONE DI TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI COMUNALI

Argomenti trattati:

Art. 1 - Dimensioni e tipologie di manufatti realizzabili su tombe ad inumazione

Art. 2 - Dimensioni e tipologie di abbellimenti su loculi comunali

Art. 3 - Dimensioni e tipologie di tombe private su aree cimiteriali in concessione

Art. 4 - Criteri di misurazione tombe di famiglia private esistenti

Art. 1 - Dimensioni e tipologie di manufatti realizzabili su tombe ad inumazione

Le dimensioni delle fossa per inumazione dei campi sono quelle previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera CC n. 18 del 23/03/2001 e s.m.i. e sotto riportate:

***Lunghezza ml. 2,20 - larghezza ml. 0,80 nella loro parte più profonda (a ml. 2,00)
Ogni fossa deve distare dall'altra di cm. 50 su ogni lato.***

Nei campi di inumazione l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità indicata preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Nei campi di inumazioni, subordinata ad autorizzazione da parte degli Uffici Tecnici Comunali, potranno essere permessi ornamenti alle sepolture.

- a. Sulle inumazioni, a cura e a spese dei privati, possono essere collocati **copritomba** in cemento o pietra o altro materiale consueto, di superficie non superiore ad 1/3 della superficie complessiva della fossa, previa autorizzazione degli Uffici Tecnici Comunali, con le seguenti dimensioni:

Lunghezza cm. 140 - larghezza cm. 60 - altezza dal piano di campagna cm. 25

Può essere fatta eccezione per le misure di lunghezza, (estendibile fino al massimo a cm. 170) e di larghezza, (estendibile fino al massimo a cm. 60), per i copritomba da posare in campi di inumazione dove siano già presenti altri copritomba di lunghezza e larghezza diverse rispettivamente da cm. 140 e cm. 60, al fine di mantenere l'omogeneità del campo stesso.

La copertura del copritomba potrà essere realizzata *chiusa* mediante la posa di una lastra di cemento o pietra o altro materiale consueto che copra interamente tutta la superficie del copritomba stesso, oppure *aperta* tramite la realizzazione di un bordo di contenimento delle dimensioni del copritomba (140x60) e l'interno può essere riempito di ghiaia o tappeto erboso o altro materiale idoneo con la caratteristica di permeabilità.

- b. Sulle inumazioni, a cura e a spese dei privati, possono altresì essere collocati, a se stanti o a corredo dei copritomba, lapidi verticali o croci di cemento o pietra o altro materiale consueto, previa autorizzazione degli Uffici Tecnici Comunali, con le seguenti dimensioni:

Altezza massima cm. 100 - larghezza massima cm. 60 - spessore massimo cm. 15

- c. Nei campi di inumazione, sulle lapidi o croci possono essere collocate le fotografie dei defunti con i relativi dati anagrafici. Qualsiasi eventuale scritta integrativa deve essere autorizzata preventivamente su richiesta degli interessati.
- d. Nei campi di inumazione si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole purché non causi ulteriore ingombro, cioè avvenga nel rispetto dei limiti previsti per il copritomba di cui al punto a..
- e. Sulle inumazioni, a cura e a spese dei privati, sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 110. Qualora eccedenti questa misura, gli arbusti dovranno essere ridotti su semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà a propria discrezione e a spese dell'interessato inadempiente.

Per qualsiasi intervento di cui al presente articolo dovrà preventivamente essere presentata denuncia di inizio attività di cui all'art. IV.8 del Regolamento Urbanistico Edilizio a firma del concessionario e/o eredi del defunto nonché a firma di un tecnico abilitato.

Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza le difformità sull'ingombro complessivo dell'opera, verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano il 2% delle misure autorizzate.

In caso di difformità dalla D.I.A. o in assenza della stessa, verranno applicate le sanzioni previste dalla L.R. 23/2004 e dall'“allegato B” del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio.

Nel caso in cui l'opera eseguita non risultasse sanabile in quanto difforme alle norme del presente regolamento, l'opera dovrà essere rimossa a seguito di Ordinanza del Responsabile dell'Area competente.

Art. 2 - Dimensioni e tipologie di abbellimenti su loculi comunali

I loculi dati in concessione vengono dotati di un rivestimento della bocca con una lastra di marmo di tipo unificato, (inteso come delle stesse dimensioni, spessore, tipo e colore uguale per tutti i loculi della stessa batteria), generalmente di colore bianco. Oltre alla chiusura in mattoni con stabilitura o lastre in cemento vibrato, il loculo viene chiuso quindi con una lastra di marmo che risulti armoniosamente inserita con gli altri loculi.

In modo tassativo viene disposto che qualsiasi operazione che il concessionario dovesse compiere sul loculo concesso non dovrà interessare in alcun modo la parte strutturale dell'edificio: per esempio è vietata l'asportazione della parte terminale verso l'esterno dei setti in c.a. divisori fra i loculi.

Scritte, fotografie, lampade votive, vaschette portafiori o altri elementi decorativi possono essere applicati se di tipo standardizzato e comunque non sporgenti dalla lapide oltre i cm. 15.

Non potranno essere realizzate “vetrinette” applicate sulle lapidi per ragioni di sicurezza.

Non possono altresì essere posizionati né vasi di fiori recisi né piante in vaso sul marciapiede dei loculi.

Nel caso di realizzazione di opere di abbellimento non conformi a quanto riportato nel presente articolo, le stesse dovranno essere rimosse previo Ordinanza del Responsabile dell'Area competente.

Art. 3 - Dimensioni e tipologie di tombe private su aree cimiteriali in concessione

Sulle aree cimiteriali date in concessione (per 99 anni) a cura e a spese dei privati si possono costruire manufatti che presentino sistemi di tumulazioni con le seguenti misure interne, conformemente alle vigenti disposizioni di legge:

Lunghezza cm. 225 - larghezza cm. 80 - altezza cm. 60-70

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285.

Negli stessi manufatti possono essere realizzati anche ossarieti aventi le seguenti dimensioni minime:

Lunghezza cm. 70 - larghezza cm. 30 - altezza cm. 30

Le tipologie e dimensioni dei manufatti da realizzare dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale in conformità del Piano Regolatore del Cimitero in questione e sulla base della destinazione propria dell'area concessa. La costruzione dovrà avere le stesse caratteristiche tecniche ed estetiche conformi alle costruzioni già edificate adiacenti all'area in oggetto.

Le dimensioni delle aree cimiteriali da concedere dovranno comprendere una fascia di rispetto di cm. 25 ai lati e posteriormente (ad eccezione di costruzioni in adiacenza ai muri perimetrali) e di

cm. 50 sul lato anteriore, (come indicato dall'art. 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera CC n. 65 del 03/06/1991 e successive modifiche ed integrazioni), da sommarsi alle misure di massimo ingombro del manufatto da realizzare, desumibili dalla pianta del progetto grafico allegato alla richiesta di concessione.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie dovrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. IV.8 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio.

Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità sull'ingombro complessivo dell'opera, verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano il 2% delle misure denunciate con D.I.A. (art. VIII.1 del Regolamento Urbanistico Edilizio).

In caso di difformità dalla D.I.A. o in assenza della stessa, verranno applicate le sanzioni previste dalla L.R. 23/2004 e dall'"allegato B" del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio.

Nel caso in cui l'opera eseguita non risultasse sanabile in quanto difforme alle norme del presente regolamento, l'opera dovrà essere rimossa a seguito di Ordinanza del Responsabile dell'Area competente.

Art. 4 - Criteri di misurazione tombe di famiglia private esistenti

La misurazione delle tombe private esistenti nei cimiteri comunali viene effettuata considerando la superficie di sedime del corpo principale costituente il manufatto globale.

Eventuali copertine superficiali o zoccoli di piccola sporgenza (cioè minori di cm. 10) non costituiscono misura utile, così come la superficie reale del marciapiede circostante realizzato.

Alla superficie di sedime come sopra misurata va aggiunta una fascia di rispetto di cm. 25 lateralmente e posteriormente (da non calcolarsi ovviamente se la tomba è adiacente il muro di cinta o altro manufatto pubblico) e di cm. 0,50 anteriormente, così come indicato dal contratto di concessione dell'area cimiteriale (stipulati a partire dal 1956).

Fino al 1955 le aree cimiteriali venivano concesse semplicemente come area di sedime, senza prevedere nessuna fascia di rispetto.

COMUNE DI OSTELLATO

Area Uso e Assetto del Territorio

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO LUCI VOTIVE DEI CIMITERI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme poste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.34, n.1265, dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.90, n. 285 e ss.mm.i. di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Il Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Ostellato è gestito dal soggetto gestore dei cimiteri, e comprende la manutenzione degli impianti ed i rapporti con gli utenti del servizio.

Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private per le quali il gestore provvederà alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata ad un punto esterno alla costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella privata è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato dal gestore delle luci votive solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private è a carico del concessionario.

Art. 2 - Campo di applicazione.

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione, limitatamente alle zone già servite da linea principale. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 3 - Orario e sospensione del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva di cimiteri è continuativo. Ove si accerti, su segnalazione del privato, il mancato funzionamento dell'impianto, il gestore delle luci votive provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari. Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Art. 4 - Tariffe.

Il servizio sarà erogato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dal competente organo comunale, con riferimento a:

- a. canone annuo di abbonamento per ogni lampadina accesa;
- b. spesa fissa di impianto da corrisondersi "una tantum" all'atto dell'allacciamento, per ogni lampadina attivata.

Qualsiasi modifica del canone annuo di abbonamento sarà comunicata per iscritto ad ogni singolo utente in tempo utile per l'eventuale disdetta del contratto nei termini di cui al successivo art. 6.

Art. 5 - Richiesta di utenza.

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualunque momento dell'anno e ad esse farà immediatamente seguito la stipula del contratto dal soggetto gestore dei cimiteri esclusivamente per le zone già servite da impianto di illuminazione.

L'allacciamento all'impianto esistente dovrà avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione a protocollo comunale della richiesta.

La richiesta dovrà essere redatta, di norma, su modulo predisposto dagli uffici comunali preposti ed in ogni caso dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.

Art. 6 - Durata, decorrenza e scadenza dell'abbonamento.

La durata dell'abbonamento è di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio. Nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno, la tariffa dovrà essere pagata in dodicesimi, e la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso. L'abbonamento si intende rinnovato per tacito consenso delle parti di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza.

Art. 7 - Convenzione di utenza.

La convenzione d'abbonamento viene stipulata fra il richiedente ed il soggetto gestore del servizio di luci votive per conto del Comune di Ostellato. All'atto della convenzione, l'utente dovrà presentare attestazione di pagamento delle seguenti somme:

- a. spesa fissa di impianto, per ogni lampadina di cui si chiede attivazione;
- b. canone di abbonamento annuo, commisurato ai mesi intercorrenti fra la stipula della convenzione e la scadenza del 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 8 - Modalità di pagamento.

Il canone e la somma dovuta "una tantum" per l'allaccio potranno essere corrisposte mediante versamento sul conto corrente postale del soggetto gestore. A partire dall'anno successivo alla stipula della convenzione d'abbonamento, il canone annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce. Qualora l'abbonato non provveda a corrispondere il canone annuo alla scadenza indicata, il Comune ha il diritto di procedere, trascorsi 60 giorni da detta scadenza, a togliere le lampadine e a disconnettere l'impianto. In tale caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.

Art. 9 - Divieti.

E' fatto divieto assoluto agli utenti di:

- a. modificare e manomettere gli impianti;
- b. fare ad essi attacchi abusivi agli impianti esistenti;
- c. cedere corrente;
- d. asportare e/o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto ed al risarcimento dei danni apportati, salva la facoltà di azioni civili o penali. Il Gestore del Servizio di luci votive avrà facoltà di interrompere anche il servizio previo semplice comunicazione all'interessato, qualora l'utente compisse vandalismi od abusi sugli impianti.

Art. 10 - Disposizioni finali e norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.